RegioneEmilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
KYRIAKOULA PETROPULACOS

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 2015 294067
DEL 07 MAG. 2015

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia Romagna

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
degli II.OO.Rizzoli

Circolare N: 5

e p.c.
Ai Direttori di Distretto
Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero
Ai Direttori di Dipartimento di Cure Primarie
Ai Referenti del Sistema Informativo della Specialistica Ambulatoriale

Ai Referenti Organizzativi della Specialistica Ambulatoriale

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna

AIOP
ANISAP
Federfarma Emilia-Romagna
Assofarm Emilia-Romagna
Ascomfarma Emilia-Romagna

Loro sedi

OGGETTO: Proroga esenzione dal ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi

Con la DGR 1036/09 è stato riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket a favore dei cittadini che risultino in una delle seguenti condizioni:

- avere perso il lavoro a partire dal il 1 Ottobre 2008
- essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e che percepisce una

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7161/7162 dgsan@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna fax 051.527.7056 PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno DIP/ Classif 5078 INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 Fasc ANNO 2012 NUM 3 SUB

retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980
- essere in mobilità
- avere un contratto di solidarietà e percepire una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980
- essere familiari a carico dei soggetti di cui al punto precedente

La DGR n. 492 del 4 maggio 2015 ha prorogato tale diritto al 31 dicembre 2015 e ha stabilito nuove modalità applicative per il riconoscimento dei benefici previsti, al fine di poter riconoscere l'esenzione dal pagamento del ticket.

Nuove indicazioni applicative
Con l'avvio della prescrizione dematerializzata infatti non è più possibile apportare al campo "codice esenzione" alcuna modifica in fase di erogazione della prestazione. Occorre pertanto che l'informazione relativa al diritto all'esenzione venga apposta sulla ricetta dal medico prescrittore. A tal fine le Aziende USL dovranno mettere a disposizione dei medici le corrette informazioni tramite il servizio di "aggiornamento anagrafico".
Pertanto, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno fare richiesta di esenzione all'Azienda USL di residenza, utilizzando il modulo allegato per autocertificare il possesso di tali requisiti. L'autocertificazione sarà vidimata dall'Azienda USL e rilasciata in copia all'assistito che è tenuto a portarla con sé ad ogni prestazione specialistica
L'autocertificazione deve essere resa da ogni singolo assistito che intenda fare richiesta di esenzione, anche nel caso in cui si tratti di familiare a carico.
Per i soggetti minorenni, sottoposti a tutela e/o coloro che hanno l'amministratore di sostegno, l'autocertificazione è resa rispettivamente dai genitori, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Le Aziende USL registreranno tempestivamente tale informazione sull'Anagrafe aziendale degli assistiti, in modo da renderla subito disponibile ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di Libera Scelta tramite i servizi SOLE di aggiornamento anagrafico, oltre che agli Specialisti interni all'Azienda ed alla NAAR.

Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di esenzione i medici prescrittori sono tenuti a indicare il diritto ai benefici previsti dalla DGR 1036/09 **apponendo il codice E99 nel medesimo campo utilizzato per tutte le altre esenzioni**, che gli viene reso disponibile tramite i servizio SOLE già in uso.

L'Azienda USL appone un codice univoco su ciascuna autocertificazione consegnata dagli assistiti, cui dovrà corrispondere un numero di protocollo appartenente al range già in uso per le autocertificazioni per esenzione da reddito e dovrà inoltre farsi carico di inviare le informazioni mediante il file ESE (PG 86936/2102 e successiva integrazione PG 156116/2013) al pari di quanto previsto per i codici E01-E04.

L'Azienda USL è tenuta ad informare tutti gli assistiti in merito alle nuove modalità di attestazione dell'esenzione per i lavoratori colpiti dalla crisi, mediante una campagna informativa dedicata. In particolare gli assistiti devono essere informati sul fatto che qualora vengano meno le condizioni per beneficiare del diritto all'esenzione, essi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Azienda USL.

Al fine di agevolare le operazioni di aggiornamento delle anagrafi assistiti, le Aziende USL potranno adottare le misure tecniche ed organizzative che riterranno più opportune per limitare l'afflusso massivo agli sportelli.

Le autocertificazioni avranno validità fino al 31 dicembre 2015. Nell'eventualità di un'ulteriore proroga delle disposizioni di cui alla DGR 1036/09, per poter beneficiare dell'esenzione, gli assistiti in possesso dei requisiti previsti dovranno rilasciare agli sportelli dell'Azienda USL una nuova autocertificazione.

Allo scopo di raccogliere le revoche del diritto all'esenzione deve essere prevista a livello aziendale la possibilità di autocertificare la perdita di tale diritto (vedi Modulo allegato 2). In questo caso, l'Azienda USL ritirerà la copia dell'autocertificazione in possesso dell'assistito e aggiornerà tempestivamente la posizione anagrafica dell'assistito stesso, anticipando la data di scadenza dell'esenzione e avendo cura di tenere traccia di tutte le modifiche effettuate in modo da garantire la possibilità di effettuare i previsti controlli a posteriori.

Ogni modifica delle esenzione in anagrafe attiva l'invio, mediante i servizi SOLE, delle corrispondenti notifiche di aggiornamento alle cartelle cliniche dei MMG/PLS che li hanno in carico, oltre che alla NAAR. I servizi SOLE di aggiornamento anagrafico sono quelli ad oggi in uso.

Qualora, al momento della prescrizione, il medico non abbia accesso ai dati di esenzione del proprio assistito e ogni volta che l'assistito dichiari una condizione diversa da quella risultante dall'anagrafe aziendale egli potrà accertare il diritto all'esenzione chiedendo al proprio assistito la copia dell'autocertificazione depositata e vidimata presso l'Azienda USL.

Si ricorda che tale esenzione ha validità solo per i pazienti residenti nella Regione Emilia Romagna per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed i farmaci in fascia A.

In analogia alle esenzioni per età e reddito anche l'esenzione E99 opera se risulta valida al momento della prescrizione, indipendentemente dal momento in cui avverrà l'erogazione della prestazione.

Nel caso in cui non sia prevista la presentazione di una richiesta (libero accesso alla prestazione) o non sia presente un punto di accettazione strutturato (vedi ad esempio gli ambulatori di guardia medica/turistica o il pronto soccorso), il cittadino può far valere il diritto all'esenzione mostrando la copia dell'autocertificazione in suo possesso.

Gestione della fase transitoria
Fino al **1° Luglio 2015**, in attesa dell'aggiornamento di tutte le anagrafi assistiti aziendali, qualora la ricetta non riporti il codice di esenzione E99 ma il cittadino dichiari di averne diritto, dovrà essere invitato a regolarizzare la sua posizione anagrafica presso uno sportello aziendale. Le Aziende sanitarie garantiranno comunque l'erogazione della prestazione in esenzione, anche mediante accordi con gli erogatori, e attiveranno modalità operative finalizzate all'aggiornamento della posizione anagrafica.

Controlli sulle autocertificazioni:
Le Aziende sanitarie, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. int.), sono tenute a controllare le autocertificazioni rilasciate dai propri residenti.

Qualora dai controlli emerga l'insussistenza del diritto all'esenzione, l'Azienda USL comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione oltre al corrispondente ammontare economico da versare al Servizio sanitario nazionale. L'Azienda USL comunica inoltre all'assistito il termine entro il quale provvedere a tale versamento, termine che deve essere compreso tra 30 e 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine l'assistito può eventualmente esibire all'Azienda USL la documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

I controlli sulle autocertificazioni e il recupero di eventuali ticket avverranno con riferimento alla data di prescrizione della prestazione ovvero al momento in cui opera il diritto all'esenzione.

Si ricorda infine che, ai sensi del DPR 445/2000, l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del suddetto decreto.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos

Allegato 1 - Modello Autocertificazione Esenzione per lavoratori colpiti dalla crisi

Autocertificazione Del Diritto All'esenzione Dal Pagamento Del Ticket Per
LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
(DGR 1036/09 e succ mod)

Io sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____

Nato/a il _____ a _____ tel. cellulare _____

Residente a _____ Prov. _____ Via _____ n. _____

- ☐ In qualità di diretto interessato
- ☐ In qualità di genitore del minore _____
- ☐ In qualità di tutore/amministratore di sostegno di _____

CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E' PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

DICHIARO

1	☐ Di avere perso il lavoro dopo il 1 Ottobre 2008	☐ oppure di essere familiare a carico di CF_____
2	☐ di essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e che percepisce una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980	☐ oppure di essere familiare a carico di CF_____
3	☐ di essere in mobilità	☐ oppure di essere familiare a carico di CF_____
2	☐ di avere un contratto di solidarietà e percepire una una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980	☐ oppure di essere familiare a carico di CF_____

QUALORA DURANTE L'ANNO VENGA MENO UNA DELLE SOPRAELENCATE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO DELL'ESENZIONE, MI IMPEGNO A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA USL.

Consenso al trattamento dati (Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
i dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, i dati inerenti le esenzioni per reddito saranno messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica. All'utente competono i diritti previsti da art.13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati,chiedendone la correzione, l'integrazione, e ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

Data _____ Firma _____

Allegato 2- Modulo annullamento/revoca

ALL'AZIENDA USL DI.....

Richiesta di ANNULLAMENTO/REVOCA di esenzione ticket per lavoratore colpito dalla crisi

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a_____il_____

e residente a _____Via _____n._____

Codice ficale _____

CHIEDE di

☐ **ANNULLARE** l'autocertificazione sottoscritta nell'anno _____ attualmente agli atti dell'Azienda, e di effettuare il pagamento della somma non versata (ticket) per prestazioni sanitarie usufruite nell'anno _____ Consapevole di avere reso una dichiarazione non veritiera per erronea valutazione della condizione lavorativa per l'anno_____

☐ **REVOCARE** la validità dell'esenzione per lavoratore colpito dalla crisi a partire dalla data _____
In quanto modificate le condizioni per beneficiare di tale esenzione (specificare):

Data _____ Firma_____

NOTA BENE: Nei casi di annullamento o revoca dell'esenzione è necessario riconsegnare la copia di autocertificazione in proprio possesso allegandola alla presente richiesta